

Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2021, n. 19-4253

Regolamento regionale recante: 'Attuazione della legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 (disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva)'.

A relazione degli Assessori Chiorino, Icardi:

Premesso che:

il Consiglio regionale, con legge 30 luglio 2012, n. 9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva) ha approvato un nuovo testo di normativo in materia di inclusione e benessere biopsicosociale delle persone sorde in età evolutiva ed età adulta. La norma ha l'intento di promuovere la piena inclusione delle persone sorde attraverso il riconoscimento e l'utilizzo della lingua dei segni italiana (di seguito denominata LIS) nei diversi ambiti della vita (educazione, formazione, lavoro e comunicazione), predisponendo, mediante il ricorso all'impianto cocleare o ad altre tecnologie disponibili, appositi percorsi diagnostici e riabilitativi per garantire il recupero delle capacità uditive per coloro che sono esposti unicamente alla lingua vocale (protesizzati e impiantati);

la lingua dei segni costituisce una fondamentale forma di comunicazione tra persone udenti e persone sorde nonché un imprescindibile strumento di integrazione sociale per questi ultimi, in grado di favorirne la partecipazione alla vita collettiva, anche tramite supporti tecnici e informatici, sia nell'ambito dell'istruzione scolastica che nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e le istituzioni sanitarie;

i sordi in Italia sono oltre 70.000 e in Piemonte circa 5.000: tale cifra include sia coloro che sono nati tali o che lo sono diventati nei primi anni di vita (senza aver così potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti), sia chi è diventato sordo dopo aver appreso il linguaggio parlato;

per i sordi segnanti la piena inclusione passa attraverso il riconoscimento e l'utilizzo della LIS nei diversi ambiti della vita (educazione, formazione, lavoro e comunicazione), mentre per coloro che sono solo esposti alla lingua vocale (protesizzati e impiantati), sono importanti dei percorsi diagnostici e riabilitativi per garantire il pieno recupero delle capacità uditive tramite il ricorso alle tecnologie disponibili.

Dato atto che è stato predisposto un testo di regolamento che, ispirandosi ai principi di tutela e rispetto già riconosciuti in sede europea e internazionale (Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo (1992), in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva):

definisce gli interventi e sostiene le iniziative utili a promuovere l'acquisizione e l'uso della lingua dei segni italiana (LIS), il recupero delle capacità uditive e l'utilizzo delle tecnologie disponibili, a favorire l'acquisizione da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, al fine di garantirne l'inclusione e l'integrazione sociale;

ripartisce gli interventi in due ambiti (Educazione, formazione, lavoro e comunicazione; sanità) e individua, quali soggetti destinatari, i segnanti, i protesizzati e gli impiantati;

per quanto riguarda il primo dei due ambiti, prevede la sottoscrizione di convenzioni con autonomie scolastiche, agenzie formative, enti gestori dei servizi sociali e comuni, la promozione di bandi per la formazione del personale impiegato nei servizi educativi per l'infanzia, degli operatori sociali, dei docenti ed operatori scolastici, nonché di percorsi di orientamento e inserimento lavorativo oltre ad accordi con emittenti televisive che utilizzano il servizio di sottotitolazione e la traduzione in lingua dei segni;

per quanto concerne, invece, gli interventi in materia di sanità, sottolinea come gli stessi rientrino nell'ambito delle prestazioni di cui ai livelli essenziali di assistenza LEA previsti dal D.P.C.M 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" nonché dalla specifica normativa di settore;

prevede che la Regione Piemonte, inoltre, mediante accordi con enti pubblici, teatrali, museali, cinematografici, si pone come obiettivo la realizzazione di infrastrutture che migliorino la percezione del segnale acustico nei soggetti sordi in età pediatrica e adulta.

Richiamato che l'articolo 3 della l.r. 9/2012 stabilisce altresì che, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentita la commissione consiliare competente, adotta apposito regolamento avente ad oggetto la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Dato atto che, quale esito istruttorio della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro e della Direzione regionale Sanità e Welfare, con il supporto del Settore Attività legislativa e consulenza giuridica della Direzione regionale della Giunta regionale, come da documentazione agli atti, acquisito, ai sensi dell'articolo 11 bis della legge regionale 30/2006, in data 13 novembre 2019 il parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali relativo alla proposta di regolamento e preso atto delle considerazioni fornite dal parere stesso si precisa quanto di seguito riportato:

"- la promozione di corsi specifici sulla lingua dei segni all'interno degli istituti scolastici, destinati agli studenti udenti, per favorire la comunicazione con gli studenti non udenti, costituisce azione riconducibile agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) e b), e che il Settore Politiche dell'Istruzione ha già approvato dei Bandi finalizzati alla promozione del Bilinguismo italiano/LIS nelle istituzioni scolastiche;

- per quanto concerne la proposta di promozione di azioni finalizzate all'accessibilità nell'ambito dei servizi al cittadino, quali anagrafi, uffici pubblici, URP, servizi sociali, si rileva che la Regione Piemonte, nell'ambito delle Politiche Sociali, ha già promosso specifici interventi per l'acquisizione della LIS da parte del personale dei servizi pubblici;

- la previsione di finanziamenti specifici per gli istituti scolastici che attuano progetti di pari opportunità di apprendimento tra lingua italiana e lingua dei segni rientra tra gli interventi di cui all'articolo 5, lett. b) del regolamento;

- per quanto riguarda l'opportunità di prevedere, tra i soggetti fruitori dei percorsi formativi di cui all'articolo 5 del regolamento, anche i docenti universitari, si osserva che la formazione per il docente universitario costituisce un'azione poco concretizzabile.

Infatti, l'acquisizione della competenza linguistica richiede un percorso di lunga durata, sia per la complessità del percorso di apprendimento, sia per la diversità dei percorsi universitari, al punto che l'azione risulterebbe difficile da concretizzarsi investendo risorse economiche rivolte soltanto ad un numero limitato di persone. Si sottolinea, altresì, che l'Università degli Studi di Torino da parecchi anni ha avviato un servizio di interpretariato e mediazione alla comunicazione su misura dello studente sordo;

- in ambito sanitario, per quanto concerne la proposta di giungere a un'attuazione omogenea sul territorio regionale degli interventi socio-sanitari rivolti a minori sordi o con grave ipoacusia, non solo nella scuola primaria, ma fino al compimento della maggiore età, si rileva che allo stato attuale la compartecipazione sanitaria è già prevista per i progetti integrati socio-sanitari, valutati da parte delle Unità Multidisciplinari della Valutazione della Disabilità.

Ai sensi della legge 104/1992, il verbale di accertamento costituisce il presupposto per l'attribuzione delle misure di sostegno e integrazione alla persona con disabilità. Tali misure sono individuate in base al profilo di funzionamento, documento propedeutico alla predisposizione del Piano Educativo individualizzato (PEI) e che definisce le competenze professionali, la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica.

Acquisito altresì in data 18 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/2012, il parere della competente Commissione Consiliare relativo alla suddetta proposta di regolamento.

Dato atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti:

si è resa opportuna una modifica all'articolo 6 del testo sottoposto ai pareri in precedenza richiamati al fine di ricondurre gli interventi dettagliati di cui al testo originario alle prestazioni che garantiscono anche gli interventi sanitari destinati alle persone sorde, definite dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" nonché dalla specifica normativa di settore;

quale esito istruttorio della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro e della Direzione regionale Sanità e Welfare, con il supporto del Settore Attività legislativa e consulenza giuridica della Direzione regionale della Giunta regionale, poiché la nuova formulazione è coerente con il testo già oggetto dei richiamati pareri, è stata, per le finalità di cui, rispettivamente, all'articolo 11 bis della legge regionale 30/2006 ed all'articolo 3 della legge regionale 9/2012, fornita un'adeguata informativa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali (nota prot. 107813 del 8/11/2021) ed alla competente Commissione Consiliare (nota prot. 107813 del 8/11/2021).

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/2012, il regolamento regionale recante "Attuazione della legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva)", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 121 della Costituzione;

visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

visto l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2012, n. 9.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

- di approvare il regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva)", come illustrato nell'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge costituzionale n. 1/1999 e 51 dello Statuto regionale;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;

La presente deliberazione unitamente all'allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 dicembre 2021, n. 13/R - Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva)" è stato pubblicato in data 9 dicembre 2021 sul 3° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 43. (n.d.r).

